

La violazione degli obblighi. L'ente risponde solo in solido

Senza «Sos» sanzione al dipendente

Valerio Vallefuoco

■ Lo schema di **decreto legislativo** di recepimento della **quarta direttiva antiriciclaggio** (Ue), attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari, introduce un sostanziale inasprimento delle **sanzioni amministrative** pecuniarie per gli obbligati alla segnalazione delle **operazioni sospette** in caso di inadempimento.

Tale dovere costituisce uno degli aspetti di massima espressione della collaborazione attiva cui sono chiamati i destinatari della normativa di prevenzione e di contrasto al riciclaggio. Nella segnalazione di operazioni sospette, infatti, gli obbligati devono farsi parte attiva nel trasmettere alla Uif un articolato compendio di informazioni sui propri clienti che, in base a elementi di anomalia, sono sospettati di attuare condotte finalizzate al riciclaggio ovvero all'autoriciclaggio. Tali informazioni traggono origine in larga misura dall'adeguata verifica, ossia dalla conoscenza nel continuo che i soggetti obbligati devono curare con riguardo a ciascuno dei propri clienti.

Sulla base delle indicazioni contenute nello schema di decreto antiriciclaggio, l'attuazione degli obblighi di adeguata verifica e, di conseguenza, l'attivazione della procedura di collaborazione attiva che porta all'invio della segnalazione di operazione sospet-

ta, è rimessa, all'interno della struttura, al dipendente destinato a intrattenere stabilmente rapporti con il cliente.

Così per gli intermediari bancari e per gli altri operatori finanziari l'obbligo di segnalazione incombe, in linea di massima, sul dipendente che ha rapporti diretti con il cliente, il quale è tenuto a segnalare, senza ritardo possibili operazioni sospette al titolare della funzione antiriciclaggio o al legale rappresentante o a altro delegato. La segnalazione all'Uif deve avvenire entro 30 giorni.

Alla luce di tale assetto le sanzioni sono comminate direttamente a tale soggetto, rispondendo la società soltanto a titolo solidale. Tuttavia, la capacità reddituale dei responsabili che normalmente si trovano a figurare come incolpati principali ammonta normalmente a una Ral di poche decine di migliaia di euro, mentre le sanzioni per l'omessa segnalazione di operazioni sospette raggiungono sovente cifre enormi per effetto dei criteri previsti dalla legge (dall'1 al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata), che risultano immutati rispetto all'attuale norma, nonostante l'espreso richiamo alla proporzionalità formalizzato nella IV direttiva.

Nei casi più gravi, è ordinata anche la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidia-

ni a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Lo schema di decreto legislativo messo in consultazione dal ministero dell'Economia prevedeva, invece, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 30 mila a 300 mila euro. La bozza emendata dal Cdm sottoposta a parere parlamentare reintroduce una sanzione dall'1 al 40% del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata.

Si tratta di sanzioni particolarmente consistenti, per le singole persone fisiche, le quali non traggono alcun beneficio dalla concomitante responsabilità solidale dell'ente.

Tale responsabilità opera, infatti, esclusivamente sul piano dell'effettività della sanzione, obbligando l'ente a supplire a una eventuale incapacità della persona fisica ma non solleva la stessa dal carico sanzionatorio.

Infatti, i principi contabili e le previsioni tributarie in materia di lavoro dipendente impongono all'intermediario di agire in regresso sul dipendente, con la conseguente configurazione di un onere pecuniario in grado di incidere in misura rilevante sulla sfera personale del dipendente al quale è stata addebitata la paternità dell'illecito amministrativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti principali

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

La segnalazione delle operazioni sospette si inquadra tra gli obblighi di collaborazione attiva cui sono tenuti i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio

SOS TARDIVA

Segnalazione effettuata decorsi trenta giorni dal compimento dell'operazione sospetta

LA PRIMA VERSIONE DELLO SCHEMA DI DLGS

Il soggetto obbligato che omette di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettua tardivamente, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30mila a 300mila euro

LO SCHEMA DI DLGS IN PARLAMENTO

Il soggetto obbligato che omette di effettuare la segnalazione di operazione sospetta ovvero la effettua tardivamente, soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 per cento del valore dell'operazione non segnalata ovvero tardivamente segnalata

GLI EFFETTI

Aggravio insostenibile delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle persone fisiche che operano all'interno della struttura organizzativa dell'ente